

407143

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI
(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13/09/1940 N. 1474)

Settore Inquilinato

Il sottoscritto Natali Pietro, nato il 29.06.1954 a Brindisi, in qualità di familiare delegato dalla Sig.ra Sicara Rita conduttrice di un alloggio ERP, impossibilitata a sottoscrivere il presente atto ricognitivo di debito perchè incapace di scrivere, dichiara di essere disposto a farsi carico della somma di-----
€(4.517,55 - 800,00)*€3.717,55= dovuta a questo IACP di Brindisi per canoni di locazione già scaduti sino a tutto il 31.12.2009. (Rinnovo "ultima rata" atto del 26.08.2009 redatto a cura di questo IACP).

A tal fine il sottoscritto chiede di poter estinguere il predetto debito di **€3.717,55= (A)** secondo modi e termini meglio dettagliati di seguito e comunque a decorrere dal 10.12.2010.

Il sottoscritto si impegna altresì a corrispondere gli interessi, al tasso legale corrente, sulla complessiva somma della presente rateizzazione pari a **€37,17= (B)** il tutto oltre al regolare pagamento delle ordinarie quote mensili dovute.

Il sottoscritto dichiara che i primi versamenti copriranno, sino ad estinzione, solo la somma dovuta per interessi sopra citati e spese legali.

Nel caso di favorevole accoglimento della presente istanza, il sottoscritto si dichiara consapevole che la inottemperanza a quanto sopra indicato o il mancato pagamento di una sola rata alla scadenza fissata, comporterà l'annullamento della presente rateizzazione e conseguentemente l'espletamento da parte dello IACP delle pratiche legali per il recupero del residuo importo dovuto, nonché per il rilascio dell'alloggio .

Tutto ciò premesso, il sottoscritto si impegna , quindi a corrispondere la complessiva somma di-----
€3.754,72 = (A+B) -(tremilasettecentocinquantaquattro/72) con le seguenti modalità:

N. 11 > rate a far data dal 10. 12. 2010 sino al 9.10. 2011 di **€100,00=** ciascuna;

N. 01 > rate, ossia " la dodicesima", a saldo di **€2.654,72=** con scadenza il 9. 11 .2011.

P.S. :* Si allegano copie di versamenti effettuati in c/residui es.2010;

Copia del contratto di locazione

Brindisi, 10.11. 2010

p. L'assegnataria 

Identificato su esibizione di carta d'identità che si allega in copia al presente atto di rateizzazione.

Il Responsabile del procedimento
(Rag. Francesco Crusi)

Il Responsabile del Settore Inquilinato
(Dott. Franco Stasi)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.L.GS. n. 196/2003

L' I.A.C.P. di Brindisi, ai sensi dell'art. 13 del D. L. LGS n. 196/2003, in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, informa di quanto segue:

- 1- Il trattamento dei dati forniti dalla S.V, è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte dello IACP;
- 2- Il conferimento dei dati da parte della s.v, è obbligatorio per disposizioni normative (leggi e regolamenti), ed è comunque necessario per completare il carteggio dell'istruttoria al fine di ottenere il provvedimento finale;
- 3- Qualora la S.V. non conferisca i dati richiesti, non sarà possibile dare corso al provvedimento.
- 4- I dati personali della S.V. possono essere comunicati ad altri enti pubblici o soggetti privati, nell'ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono con l'IACP. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti.
- 5- Ai sensi di cui all'art. 7 del D.L. GS. N. 196/2003, la S.V. ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Vostri dati e come essi vengono utilizzati. Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare.
- 6- Si informa , infine, che il responsabile del trattamento dei dati è l'IACP di Brindisi e che il responsabile del trattamento dei dati è il Rag. Francesco Crusi.



BRINDISI

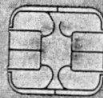
PIAZZA SIRONI MARIO 4

13.12.2006

12.12.2011

ITA

NTLPTR54H29B180A



2069812AA

Handwritten signature

VALIDA PER L'ESPATRIO

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
CONTRATTO DI LOCAZIONE
DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

N. 8389 di Repertorio

L'anno duemilanove il giorno ventisette del mese di agosto

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, che in seguito, per brevità, sarà denominato I.A.C.P. o Istituto, in persona dell'Ing. Mario Quarta, nato a Campi salentina (LE) il 28 luglio 1950 nella qualità di Direttore Generale dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi con sede in Brindisi- Via G.B.Casimiro, 27- Codice Fiscale 00061820742

E

la Sig.ra **SICARA RITA** nato a **AVETRANA**

il **19-nov-39** Cod. Fisc. **SCRRTI39S59A514I**

convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Lo I.A.C.P., come sopra rappresentato, in attuazione del provvedimento di subentro - determina dirigenziale I.A.C.P. n. **225** del **09-mar-09** - , concede in locazione semplice al

Sig. **SICARA RITA**

l'alloggio sito in **SAN PANCRAZIO SALENTINO** alla **VIA S.PASQUALE** civico n. **120** Edif. **002** Scala **B** int. **5** Piano **1** come descritto nel verbale di consegna, in atti dell'I.A.C.P. censito al N.C.E.U. al foglio **42**, particella **1237**, sub.8..

ARTICOLO 2

L'assegnatario, dichiara di accettare l'alloggio di cui sopra alle condizioni di cui al presente contratto e al Regolamento generale di disciplina del rapporto di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica registrato a Brindisi



Il 22/04/1998 al n. 2792 mod./ vol. serie III e di adibirlo ad uso esclusivo di abitazione per sé e per la sua famiglia quale risulta dalla documentazione agli atti dell'Ente.

ARTICOLO 3

Il canone mensile dovuto dall'assegnatario, determinato ai sensi del tit. III della L.R. Puglia n. 54/84 e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in € **76,51** e potrà variare in dipendenza di successiva legislazione statale e/o regionale; in tal caso la variazione del canone avrà effetto senza bisogno di alcun preavviso.

Inoltre, ai sensi della citata L.R. Puglia n. 54/84, l'importo del canone potrà subire modifiche in seguito a variazioni del reddito annuo complessivo del nucleo familiare, delle caratteristiche oggettive dell'alloggio nonché degli aggiornamenti annuali di cui all'art. 34 della stessa legge e s.m.i..

ARTICOLO 4

Il canone mensile dovuto decorrerà dal 27/08/2009, e dovrà essere corrisposto anticipatamente entro il giorno dieci di ciascun mese con le modalità stabilite dall' I.A.C.P.

ARTICOLO 5

L'alloggio viene consegnato all'assegnatario in perfetto stato d'uso e di manutenzione, salvo quanto eventualmente eccepito in sede di redazione del verbale di consegna.

Alla fine della locazione, l'assegnatario si obbliga a riconsegnare l'alloggio in buono stato di manutenzione, libero da persone e cose.

ARTICOLO 6

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'assegnatario effettua il versamento di € **153,02** pari a due mensilità del canone di locazione come determinato dal precedente art.3, (versamento in c/c postale n. 440 del 26/08/2009).

Il deposito è produttivo di interessi legali annui per l'assegnatario.

Sul deposito lo I.A.C.P. è autorizzato a ritenere:

- l'ammontare di ogni eventuale credito dell'Ente verso l'assegnatario;



- l'ammontare dei danni apportati dall'assegnatario per propria colpa, sia all'alloggio, sia al fabbricato e sia alle pertinenze.

Le eventuali ritenute debbono essere reintegrate dall'assegnatario, a richiesta dello I.A.C.P.

Il predetto deposito è inoltre aggiornato secondo le variazioni del canone da corrispondere.

ARTICOLO 7

Il presente contratto non è sottoposto ad alcuna scadenza e si risolve di diritto qualora vengano meno i requisiti prescritti per l'assegnazione, in caso di decadenza, annullamento dell'assegnazione, ovvero per morosità o inadempienza agli obblighi sanciti dal presente contratto e dal regolamento generale.

Il rapporto locativo può altresì risolversi per rinuncia che l'assegnatario è tenuto a manifestare obbligatoriamente con lettera raccomandata almeno due mesi prima della data del rilascio dell'alloggio e sempre subordinatamente alla consegna –accettata– effettuata dallo I.A.C.P., dell'alloggio libero da persone e cose e in perfetto stato di manutenzione, come previsto dal precedente art.5.

Ai soli fini del pagamento della tassa di prima registrazione, si considera la decorrenza del presente contratto dal 26/08/2009 al 25/08/2010 .

ARTICOLO 8

L'assegnatario dichiara espressamente di conoscere, accettare e impegnarsi ad osservare le norme contenute nel regolamento generale, di cui al predetto art.2, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto (all.A).

L'assegnatario, inoltre, si impegna ad accettare, senza eccezione alcuna, le eventuali modifiche che ad esso, nel corso del tempo, dovessero essere apportate.

L'assegnatario si impegna, infine, ad osservare il regolamento per la costituzione ed il funzionamento delle autogestioni, quello per la rendicontazione delle spese accessorie, quello per il riparto delle spese fra gli utenti e quello per l'autogestione dei servizi, degli spazi comuni e della manutenzione.

ARTICOLO 9

Tutte le clausole del presente contratto, nonché quelle del regolamento generale che qui integralmente si richiama, hanno carattere essenziale e formano un unico e inscindibile contesto sicché, per patto espresso, la violazione di una soltanto di esse, importa l'immediata risoluzione, ipso iure, del contratto, con conseguente sfratto e dà diritto allo I.A.C.P. di richiedere il pagamento oltre che dei canoni regolarmente scaduti e non pagati anche di quelli dovuti fino alla consegna dell'alloggio, fatta sempre salva la rivalsa dei danni ed il rimborso delle spese di ogni genere.

ARTICOLO 10

Sono a carico dell'assegnatario tutte le spese di stipulazione del presente atto, ivi comprese le imposte e tasse.

Le spese relative alla registrazione del contratto sono ripartite in parti uguali tra I.A.C.P. e assegnatario.

ARTICOLO 11

Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio come segue:

- lo I.A.C.P. nella propria sede in Brindisi alla via G.B. Casimiro, 27;
- l'assegnatario nell'alloggio assegnatogli.

Per la notifica degli atti all'assegnatario le parti convengono che sia compiuta presso l'alloggio a lui assegnato, anche se non occupato.

Per ogni controversia dipendente dal presente contratto o inerente ad esso, competente è il foro di Brindisi, ai sensi degli artt.28 e 29 c.p.c., anche in caso di applicazione della procedura speciale di cui all'art.32 del T.U. 28.04.1938, n°1165.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dal regolamento generale si rinvia alla L.R. Puglia n. 54/84, alle leggi in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché alle disposizioni del C.C. per quanto compatibili.

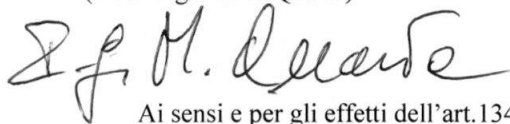
Brindisi

Li 26/08/2009

L'ASSEGNATARIO



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Mario Quarta)



Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare

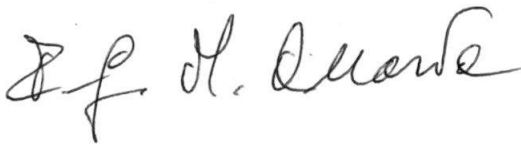
specificatamente gli artt.3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nonché il regolamento generale di disciplina del rapporto di

locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'ASSEGNATARIO



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Mario Quarta)



Al sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 445/2000 il sottoscritto funzionario attesta che la dichiarazione del
Sig. NATALE PISIO identificato su esibizione di C.I. è stata resa in mia presenza
da COM. 31 BRINDISI il 27.08.2009 e stata resa in mia presenza
il 27.08.2009 Brindisi il 27.08.2009
Il funzionario Stefano Costa

(Allegato A)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

REGOLAMENTO GENERALE DI DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LOCAZIONE DEGLI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE E PUBBLICA

Registrato a Brindisi il 22/04/1998 al n. 2792 mod. // vol.serie III

Art.1

L'assegnatario, nell'uso dell'alloggio, convenuto espressamente ed esclusivamente in quello di abitazione, è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel contratto di locazione e nel presente regolamento generale di disciplina del rapporto di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art.2

L'alloggio deve essere occupato entro 30 giorni dalla consegna, ovvero entro 60 giorni se trattasi di lavoratore emigrato all'estero, salvo proroga da concedersi da parte dello I.A.C.P. a seguito di motivata istanza.

Art.3

Lo I.A.C.P. è esonerato da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti alle persone e allo stabile, causati da fatti, omissioni o colpe dell'assegnatario o di terzi in genere.

L'assegnatario risponde, salvo prova contraria, dei deterioramenti e dei danni provocati per colpa sua, dei suoi familiari, conviventi o dipendenti, all'alloggio, allo stabile ed alle sue pertinenze.

In caso di inottemperanza provvederà lo I.A.C.P. a propria cura ed a spese dell'assegnatario.

L'assegnatario, nel servirsi della cosa locata, deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia: gli è fatto divieto di destinare l'alloggio o parte di esso ad uso diverso da quello di abitazione o ad usi comunque che ne peggiorino lo stato o che siano causa di disturbo nei confronti degli alloggi circostanti, secondo le leggi vigenti.

L'assegnatario non potrà apportare miglioramenti o addizioni o modifiche di qualsiasi natura ed entità all'alloggio, accessori o pertinenze comprese ed ai suoi impianti senza il consenso scritto dell'I.A.C.P. Tale consenso, peraltro, ove venisse accordato, non comporterà alcun diritto ad indegnità di sorta e gli eventuali miglioramenti o addizioni o modifiche verranno ritenuti dall'Ente, gratuitamente, al termine del rapporto.

È fatto salvo allo I.A.C.P. il diritto di chiedere la restituzione dell'alloggio in pristino a spese dell'assegnatario.

Il valore dei miglioramenti, addizioni o modifiche apportate dall'assegnatario, previa autorizzazione dell'Ente, non potrà mai compensare i deterioramenti, anche se questi si siano verificati senza colpa dell'assegnatario stesso.

Qualora dai miglioramenti, addizioni o modifiche apportati all'alloggio, accessori e pertinenze comprese, anche se autorizzati dall'Ente, derivassero danni sia all'alloggio stesso, sia ad altri alloggi, sia allo stabile, sia a terzi, di essi risponderà direttamente l'assegnatario.

In caso di inottemperanza provvederà l'Ente a propria cura ed a spese dell'assegnatario.

Qualora la cosa locata necessiti di riparazioni non a carico dell'assegnatario, questi è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente gestore che provvederà alla realizzazione delle relative opere.

I danni causati dalla mancata o ritardata comunicazione sono da addebitarsi all'assegnatario.

In ogni caso, l'assegnatario è tenuto a consentire l'accesso all'immobile da parte dell'Ente gestore o suoi incaricati per effettuare le riparazioni necessarie.

Se, in assenza dell'assegnatario, si rendessero necessarie o indifferibili talune riparazioni, lo I.A.C.P. è autorizzato ad accedere nella cosa locata ed a provvedervi; l'onere sarà a carico dell'assegnatario qualora le spese siano comprese tra quelle poste a suo carico.

Art. 4

Ai sensi dell'art.15 della L.R. Puglia n°54/84, in caso di decesso dell'assegnatario, subentrano nell'assegnazione nell'ordine: il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e gli affiliati, conviventi con l'assegnatario al momento del decesso e facenti parte del nucleo familiare.

Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado purché la stabile convivenza con l'assegnatario defunto duri almeno da due anni prima della data del decesso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Inoltre, possono essere ammessi al subentro nell'assegnazione anche persone non legate all'assegnatario da vincoli di parentela o affinità, qualora siano riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile e matura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed effettiva, la convivenza duri da almeno due anni prima della data di decesso dell'assegnatario ed i componenti siano inseriti nello stato di famiglia.

È ammessa, inoltre, previa autorizzazione dello I.A.C.P., la ospitalità temporanea di terze persone per un periodo non superiore ad un anno, qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'Ente.

Tale ospitalità non ingenera alcun diritto al subentro.

In caso di separazione, di scioglimento di matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, lo I.A.C.P. provvederà all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice o in mancanza alla volontà dei coniugi.

Al momento della voltura del contratto di cui ai precedenti I – IV comma lo I.A.C.P. verifica, nei confronti del subentrante e degli altri componenti il nucleo familiare, la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento di un alloggio di E.R.P. e l'inesistenza, comunque, di condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio, dando comunicazione al Comune interessato dell'avvenuto subentro.

In difetto di tali requisiti e/o condizioni, i familiari ed eventuali conviventi dovranno rilasciare l'alloggio, libero da persone e cose ed in buono stato d'uso e manutentivo in favore dello I.A.C.P. il quale, altrimenti, procederà nei loro confronti ai sensi dell'art.22 della L.R.Puglia n°54/84 e successive eventuali modificazioni e/o integrazioni che si intendono integralmente richiamate.

Art.5

Il canone di locazione è calcolato secondo quanto previsto dagli artt. dal 25 al 32 della Legge Regionale Puglia del 20/12/1984, n. 54.

Il canone così determinato viene ridotto sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare dell' assegnatario il quale è collocato a tal fine in una delle fasce di reddito di cui all'art. 33 della citata legge sulla base della documentazione anagrafica e fiscale richiesta dallo IACP.

Qualora la documentazione non venga prodotta o sia inattendibile, il reddito dell'assegnatario è determinato secondo le modalità dell'art. 35 della legge di che trattasi.

Limitatamente al nucleo familiare che non gode di redditi derivanti da lavoro autonomi ed abbia redditi compresi tra lo zero e il limite di decadenza, il canone di locazione, su richiesta dell'interessato è ridotto, ove risulti superiore, alla misura del 10% del reddito complessivo annuo del nucleo familiare dell'assegnatario stesso. Il canone di locazione non può comunque essere inferiore a f.. 7.500 mensili o superiore a quello stabilito per la locazione degli immobili urbani ad uso abitativo della legge 27/7/1978 n. 392.

Il canone sociale è poi integrato, se l'alloggio di cui al presente contratto è stato ultimato prima del 31/12/1983, dagli aggiornamenti annuali calcolati sulla base del 150% delle variazioni annuali, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi a consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Il canone sociale, inoltre, è aggiornato ogni anno nella misura stabilita dal C.E.R.

Al presente regolamento è allegato il prospetto per la determinazione del canone di locazione (All. A), il cui estratto è allegato al contratto di locazione.

Art.6

La morosità nel pagamento del canone di locazione superiore a due mesi comporta, salvo i casi previsti dalla legge, la risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dell'assegnazione.

La morosità può tuttavia essere sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di trenta giorni dalla messa in mora.

Il tasso di interesse per i canoni non corrisposti è pari al tasso ufficiale di sconto.

Art.7

L'assegnatario, qualora non sia in grado di sostenere l'onere per il pagamento dei canoni di locazione, per il rimborso dei servizi prestati dallo IACP nonché per il cambio dell'alloggio, può chiedere la corresponsione di contributi da prelevarsi dal fondo sociale, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

Art.8

Lo I.A.C.P. promuove l'autogestione da parte degli assegnatari dei servizi accessori, degli spazi

comuni e della manutenzione degli immobili.

Per gli alloggi ultimati dopo l'entrata in vigore della L.R. Puglia n. 54/84, viene effettuata l'autogestione dal momento della consegna dell'alloggio e l'assegnatario si impegna ad assumere i relativi oneri.

Per gli alloggi già assegnati, l'Ente attiva, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della predetta legge regionale, la costituzione delle autogestioni dei servizi. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni, l'assegnatario è tenuto a rimborsare allo IACP i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati secondo acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dallo stesso Ente.

L'assegnatario, che nei confronti dell'autogestione si renda moroso nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori, è considerato a tutti gli effetti inadempiente degli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

L'assegnatario, nel caso in cui l'alloggio oggetto del presente contratto sia compreso in stabile a regime condominiale, ha diritto di voto, in luogo dello IACP, per le delibere concernenti le spese e le modalità di gestione dei servizi a rimborso compreso il riscaldamento, e si impegna, senza eccezione alcuna, a versare le somme rivenienti da dette spese direttamente all'Amministrazione del condominio.

Art.9

L'assegnatario deve provvedere agli interventi di ordinaria manutenzione necessaria alla conservazione dell'alloggio, dell'immobile, e delle loro pertinenze, per la parte posta a suo carico dal C.C. e dal presente contratto.

Sono in linea generale a carico dell'assegnatario, salvo quanto stabilito dagli appositi regolamenti di cui all'art. 38 L.R. Puglia n. 54/84, gli oneri di ordinaria manutenzione qui di seguito riportati:

A) ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIGUARDANTI IL SINGOLO ALLOGGIO:

- riparazione rubinetteria per deterioramento causato dall'uso;
- sostituzione dei sanitari in genere (vasche da bagno, lavandini ecc.) deteriorati o rotti per cause che non siano da ascrivere a vetustà;
- sostituzione e riparazione di parte delle persiane, serrande, avvolgibili, porte deteriorati o rotti per cause che non siano da ascrivere a vetustà;
- sostituzione e riparazione di mattonelle del pavimento o rivestimento, deteriorate o rotte per fatti non dovuti a vetustà;
- tinteggiatura delle pareti, verniciatura opere in legno, sostituzione rivestimenti di carta da parati rotti o deteriorati; - piccole riparazioni o sostituzioni delle apparecchiature elettriche ad esclusione di quelle sottotraccia, sostituzione interruttori, prese ecc.;
- sostituzione di vetri rotti nell'alloggio, nelle cantine, nei garages;
- svuotamento delle fosse biologiche e dei pozzetti di raccolta delle acque chiare;
- disotturazione delle colonne di scarico in genere;
- sostituzione di cappe, aeratori, boccaioli, portelli di aerazione e di ispezione;
- riparazione del manto di copertura del tetto per guasti causati da lavori di installazione o riparazione

antenne T.V. ; - riparazioni di piccola manutenzione dell'impianto elettrico.

B) ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIGUARDANTI LE PARTI COMUNI:

- per gli impianti di riscaldamento centralizzato di produzione di acqua calda e di approvvigionamento idrico sono a carico dell'assegnatario la manutenzione e la riparazione delle parti di seguito qui riportate: pulizia della caldaia, della canna fumaria, dei depositi di combustibile, la normale manutenzione della caldaia, del bruciatore ed altri impianti come premistoppe, ugelli, guarnizioni, radiatori, bollitori di acqua calda, pompe, depuratori, contatori ed estintori;
- per l'impianto dell'ascensore sono a carico dell'assegnatario: la sostituzione dei pattini, serrature, lampade, pulsantiere, piccole riparazioni delle parti elettriche e meccaniche, l'abbonamento manutenzione, visite periodiche degli organi preposti;
- riparazione infissi in conseguenza dell'uso;
- riparazione delle apparecchiature di comando per funzionamento automatico dei cancelli;
- sostituzione e riparazione di serrature e chiudiporte;
- manutenzione dell'impianto TV centralizzato ed oneri concernenti la aggiunta di nuove ed altre bande per la ispezione canali;
- mano d'opera per la tenuta del giardino nonché l'acquisto dei concimi o la riparazione degli attrezzi necessari per la manutenzione dello stesso;
- sostituzione dell'attrezzatura e parti mobili di arredo e di completamento dello stabile (bacheche, plafoniere);
- servizi di disinfezione in genere;
- costi di consumo dell'acqua per servizi comuni: pulizia scale, androni, viali in comune;
- riparazione inferriate, cancellate, infissi, vetrate e locali, tinteggiatura e verniciatura;
- sostituzione di vetri e riparazione balconi comuni se il guasto è dovuto a colpa dell'inquilino;
- riparazione impianto citofonico, esclusa la parte di singola pertinenza;
- piccole riparazioni ordinarie delle parti comuni;
- piccole riparazioni degli scarichi degli apparecchi igienico/sanitari.

Art.10

La risoluzione del contratto si verifica qualora nei confronti dell'assegnatario venga emesso provvedimento del sindaco competente:

A) di annullamento dell'assegnazione:

- per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione stessa;
- per assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false;

B) di decadenza dell'assegnazione:

- per mancata occupazione dell'alloggio entro trenta giorni dalla consegna, ovvero sessanta giorni se trattasi di lavoratore emigrato all'estero, salvo proroga da concedersi dallo IACP a seguito di motivata istanza;
- per aver ceduto a qualsiasi titolo o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnato;

- per non abitare stabilmente nell'alloggio assegnato, salvo autorizzazione da concedersi da parte dello IACP a seguito di motivata istanza, o per aver mutato la destinazione d'uso dello stesso alloggio;
- per aver adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
- per aver perduto i requisiti per l'assegnazione fatta eccezione per il limite 'di reddito;
- per aver fruito di un reddito annuo per due anni consecutivi, superiore al doppio del limite di reddito, secondo quanto previsto dall'art. 20 della L.R. n. 54/84;

La risoluzione ipso iure del contratto con conseguente decadenza della assegnazione si verifica, inoltre, nel caso di morosità superiore a due mesi, salvo quanto previsto dalla legge.

Art.11

Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi di E.R.P., nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, l'alloggio, oggetto del presente contratto, potrà essere inserito nel programma di mobilità dell'utenza predisposto dal Comune d'intesa con lo IACP, sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari.

In tal caso l'assegnatario si impegna sin d'ora ad effettuare il trasferimento nell'altro alloggio assegnato. Le domande degli assegnatari interessati al programma di mobilità vanno indirizzate al Comune, corredate dalla motivazione del cambio di alloggio, dei dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare, della zona o Comune di preferenza.

La graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio è approvata dalla Commissione per la mobilità. Il cambio di alloggio è comunicato agli interessati che, nei successivi 30gg., possono presentare opposizione alla commissione che decide entro i successivi 30 gg.

Per ciascun assegnatario è ammesso di norma un solo cambio nell'arco di 5 anni, salvo l'insorgenza di situazioni gravi ed imprevedibili.

Il cambio di alloggio avviene previa verifica dei requisiti per la permanenza di un alloggio di E.R.P. e qualora non siano state violate clausole contrattuali.

Oltre alla mobilità programmata, su richiesta degli inquilini e su proposta dello IACP e del Comune, sono consentiti gli scambi consensuali tra assegnatari previa autorizzazione dell'Istituto, che verifica l'assenza di condizioni che ostino al mantenimento dell'alloggio.

Il cambio di alloggio può avvenire anche tra Comuni diversi.

Art.12

GLI ASSEGNATARI DEVONO:

- Servirsi della cosa locata con la diligenza del buon padre di famiglia ed attenersi ai regolamenti municipali e alle ordinanze riguardanti la pulizia e l'igiene emanate dalle competenti autorità;
- curare la più scrupolosa nettezza non solo dell'alloggio, ma anche dei locali e degli spazi di uso comune;
- sorvegliare con la maggior cura i propri bambini al fine di evitare che arrechino danni agli immobili e molestie ai vicini;

- I bambini potranno servirsi per i loro giochi degli spazi a ciò destinati, ove esistano, e non devono trattenersi sulle scale e passaggi d'uso comune;
- per i danni arrecati dai propri bambini a persone o cose ne rispondono i genitori o i parenti che li hanno in custodia;
- riconsegnare l'alloggio locatogli in buono stato di conservazione;
- comunicare subito all'Ente Gestore le variazioni dello stato di famiglia.

Art.13

È VIETATO AGLI ASSEGNATARI

- usare in modo improprio le parti comuni;
- recare disturbo ai coinquilini con rumori eccessivi di qualsiasi natura;
- tenere materiale infiammabile in quantità superiore a quelle necessarie per gli usi domestici;
- tenere materiale pericoloso sia nell'alloggio che nei locali accessori;
- tenere materiale di peso eccedente quello del normale arredo negli alloggi, sui balconi, nei solai;
- apporre targhe ed insegne in genere senza il benestare dello I.A.C.P.; sono invece consentite le targhe per gli indirizzi sui singoli portoni di ingresso;
- gettare negli scarichi e negli immondezzai materiale che possa ostruire le tubazioni di scarico;
- depositare all'esterno delle finestre, sui ballatoi, sui pianerottoli, sulle terrazze e negli spazi comuni, utensili, attrezzi ecc.;
- tenere vasi o altri recipienti sui davanzali delle finestre o all'esterno dei balconi in posizioni
- pericolose per l'incolumità delle persone;
- tenere animali che rechino molestia ai coinquilini o rappresentino pericolo di danno per le condizioni igieniche dello stabile;
- mutare la destinazione d'uso dei balconi accessori, delle autorimesse e delle pertinenze.

Art.14

Lo I.A.C.P. si riserva di procedere, quando lo ritenga opportuno, ad ispezionare gli alloggi per verificare la buona tenuta di essi e l'osservanza da parte dell'assegnatario degli obblighi contrattuali.



SISTEMA DI GESTIONE IMMOBILIARE

Num. 2 Inquilini con Codice: **111150024116** 0 - 1 -

Codice	Nominativo	Città	Indirizzo	N.	Sc.	Int.
111150024116	1 SICARA RITA	SAN PANCRAZIO SALENTINO	VIA S.PASQUALE	120	B	5

Cerca

Estratto Conto 2009

Anagrafica

Promemoria

Competenze 111150024116 1 **SICARA RITA**Provvedimento: Sanatoria Del
09/03/2009 N. 225

Via S.PASQUALE 120 B 5 72026 SAN PANCRAZIO SALENTINO In Locazione dal: 01/03/2009 Al:

Canoni

Residui

Tecnici

Rateizz.ni

Red. 85 - 99

Locali

Abusivi

Legale

2010

Bollettini

2009/2010

Redditi

Coabitazioni

E.Conto 02

E.Conto 03

E.Conto 04

E.Conto 05

E.Conto 06

E.Conto 07

E.Conto 08

E.Conto 09

Competenze Anno 2009

Mese	Canone	Data	Importo Versato	Num. Bollet.	Saldo	GG Rit.	Tasso %	Int. di Mora
Mar	229,53	10/03/2009			0			0,00
Apr	25	10/04/2009			25	31	1,65	0,04
Mag	25	10/05/2009			50	30	1,65	0,07
Giu	25	10/06/2009			75	31	1,65	0,11
Lug	25	10/07/2009			100	30	1,65	0,14
Ago	25	10/08/2009			125	31	1,65	0,18
Ago		26/08/2009	153,02	000	-28,02			0,00
Ago		26/08/2009	76,51	000	104,53	0		0,00
Set	25	10/09/2009			-79,53			0,00
Set		30/09/2009	25	000	104,53	20		0,00
Ott	25	10/10/2009			-79,53			0,00
Nov	25	10/11/2009			-54,53	31		0,00
Nov		27/11/2009	25	000	-79,53	17		0,00
Dic	25	10/12/2009			-54,53			0,00
Dic		11/12/2009	25	000	-79,53			0,00
Dic		11/12/2009	25	000	104,53	0		0,00

Situazione Anni Precedenti

Voce	Addebito	Accredito
SOMME RIVENIENTI DALLA POSIZIONE DELL'EX ASSEGNATARIO	4692,03	
VERSAMENTI C/RESIDUI 2009		300
Totali	4.692,03	300,00
Totale Debito Anni Prec.	4.392,03	

Versamenti Effettuati in C/Residui - Anno 2009

Data	Num. Bollet.	Imp.to Versato
30/09/2009	000	100,00
10/11/2009	000	100,00
27/11/2009	000	100,00
Totale Vers. Effettuati in C/Residui		300,00

Riepilogo - Anno 2009

Totale competenze Dovute - Anno 2009	454,53	-
Vers. Effettuati in C/Comp. - Anno 2009	329,53	=
Totale Debito in C/Competenza - Anno 2009	125,00	+
Int. di Mora - Anno 2009	0,52	=
Totale Debito Anno 2009	125,52	

Riepilogo Generale

Debito Anni Precedenti	4.392,03
Debito Anno 2009	125,52
Totale Debito al 31/12/2009	4.517,55

Anno	Data Stipula	Debito	Int. Leg.	Int. Rateo	Residuo Al	A Cura
2009	10/08/2009	4832,79		0	140,76	28/02/2009 R
		4.832,79				

Anno	Scadenza	Importo	+/- Lire	Ipm.to Lire
2009	26/09/2009	100	0	193627

2009	26/10/2009	100	0	193627
2009	26/11/2009	100	0	193627
2009	26/12/2009	100	0	193627
2009	26/01/2010	100	0	193627
2009	26/02/2010	100	0	193627
2009	26/03/2010	100	0	193627
2009	26/04/2010	100	0	193627
2009	26/05/2010	100	0	193627
2009	26/06/2010	100	0	193627
2009	26/07/2010	100	0	193627
2009	26/08/2010	3732,79	0	7227689
		4.832,79		9.357.586

[Stampa](#)

Codice	Nominativo	Città	Indirizzo	N.	Sc.	Int.
111150024116	1 SICARA RITA	SAN PANCRAZIO SALENTINO	VIA S.PASQUALE	120	B	5

Bollettini 2010

Operatore	Fascetta	Data	Num	Importo	+/- Lire	In Conto	Imp. Lire	Boll.
7	0	30/01/2010	000	100	0	M	193.627	vedi
7	0	30/01/2010	000	25	0	RC	48.406	vedi
7	0	30/01/2010	000	25	0	C	48.406	vedi
7	0	12/03/2010	000	100	0	M	193.627	vedi
7	0	12/03/2010	000	100	0	M	193.627	vedi
7	0	20/04/2010	000	100	0	M	193.627	vedi
7	0	20/04/2010	000	25	0	RC	48.406	vedi
7	0	12/03/2010	000	25	0	C	48.406	vedi
7	0	12/03/2010	000	25	0	RC	48.406	vedi
7	0	15/05/2010	000	100	0	M	193.627	vedi
7	0	15/05/2010	000	25	0	C	48.406	vedi
7	0	23/07/2010	000	100	0	M	193.627	vedi
7	0	23/07/2010	000	100	0	M	193.627	vedi
7	0	23/07/2010	000	25	0	C	48.406	vedi
7	0	23/07/2010	000	25	0	C	48.406	vedi
7	0	26/08/2010	000	100	0	M	193.627	vedi
7	0	16/09/2010	000	25	0	RC	48.406	vedi
7	0	16/09/2010	000	25	0	RC	48.406	vedi
7	0	26/08/2010	000	25	0	C	48.406	vedi
7	0	26/08/2010	000	25	0	C	48.406	vedi
				1.100,00			2.129.888	

Stampa richiesta da: **iACP** del: **10/11/2010 12.42.59**

Cognome **SICARA**
 Nome **RITA**
 nato il **19/11/1939**
 (atto n. **138** P. **I** S. **-**)
 a **AVETRANO** (**TA**)
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **SAN PANCRAZIO SALENTO**
 Via **VIA S. PASQUALE** **120-1P**
 Stato civile **Stato libero**
 Professione **CASA INGA**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,50**
 Capelli **castani**
 Colori **castani**
 Segni particolari **n.a.**



Firma del titolare **INCAPACE A FIRMARE**
SAN PANCRAZIO SALENTO 12/07/2004
 Impegno **IL RESPONSABILE INCARICATO**
 indicazione **PI CARBOTTI Carmine**
€ 5,42
DIRITTO
SEGRETERIA

17 LUG 2004
18 LUG 2004
IL RESPONSABILE
PI CARBOTTI
AK 5458028

COMUNE DI
SAN PANCRAZIO SALENTO
CARTA D'IDENTITÀ
N° AK 5458028
54
RITA



sul
C/C n. 237727 di Euro 100,00

Intestato a:
I.A.C.P. - BRINDISI REC. MOROSITA VINC E
IMPIGN.ART.2 C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:
111150024116/1
SICARA RITA
VIA S.PASQUALE 120 B5
72026 - SAN PANCRAZIO SALENTINO

Rat. Debito Novembre

87/123 03 27-11-09 R1
0175 €*100,00*
VCY 0571 €*1,10*
P 0107

Scadenza: 26-11-2009

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



sul
C/C n. 237727 di Euro 100,00

Intestato a:
I.A.C.P. - BRINDISI REC. MOROSITA VINC E
IMPIGN.ART.2 C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:
111150024116/1
SICARA RITA
VIA S.PASQUALE 120 B5
72026 - SAN PANCRAZIO SALENTINO

Rat. Debito Ottobre

87/123 03 10-11-09 R1
0186 €*100,00*
VCY 0416 €*1,10*
P 0117

Scadenza: 26-10-2009

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



sul
C/C n. 237727 di Euro 100,00

Intestato a:
I.A.C.P. - BRINDISI REC. MOROSITA VINC E
IMPIGN.ART.2 C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:
111150024116/1
SICARA RITA
VIA S.PASQUALE 120 B5
72026 - SAN PANCRAZIO SALENTINO

Rat. Debito Settembre

87/123 02 30-09-09 R1
0017 €*100,00*
VCY 0677 €*1,10*
P 0009

Scadenza: 26-09-2009

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento BancoPosta



sul
C/C n. 237727 di Euro 100,00

Intestato a:
I.A.C.P. - BRINDISI REC. MOROSITA VINC E
IMPIGN.ART.2 C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:
111150024116/1
SICARA RITA
VIA S.PASQUALE 120 B5
72026 - SAN PANCRAZIO SALENTINO

Rat. Debito Febbraio

87/123 02 12-03-10 R1
0070 €*100,00*
VCY 0313 €*1,10*
P 0039

Scadenza: 26-02-2010

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento BancoPosta



sul
C/C n. 237727 di Euro 100,00

Intestato a:
I.A.C.P. - BRINDISI REC. MOROSITA VINC E
IMPIGN.ART.2 C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:
111150024116/1
SICARA RITA
VIA S.PASQUALE 120 B5
72026 - SAN PANCRAZIO SALENTINO

Rat. Debito Gennaio

87/123 02 12-03-10 R1
0072 €*100,00*
VCY 0315 €*1,10*
P 0041

Scadenza: 26-01-2010

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento BancoPosta



sul
C/C n. 237727 di Euro 100,00

Intestato a:
I.A.C.P. - BRINDISI REC. MOROSITA VINC E
IMPIGN.ART.2 C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:
111150024116/1
SICARA RITA
VIA S.PASQUALE 120 B5
72026 - SAN PANCRAZIO SALENTINO

Rat. Debito Dicembre

87/123 03 30-01-10 R1
0031 €*100,00*
VCY 0736 €*1,10*
P 0024

Scadenza: 26-12-2009

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento BancoPosta



sul
C/C n. 237727 di Euro 100,00

Intestato a:
I.A.C.P. - BRINDISI REC. MOROSITA VINC E
IMPIGN.ART.2 C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:
111150024116/1
SICARA RITA
VIA S.PASQUALE 120 B5
72026 - SAN PANCRAZIO SALENTINO

Rat. Debito Maggio

87/123 04 23-07-10 R1
0011 €*100,00*
VCY 0752 €*1,10*
C/C 000000237727 P 0004

Scadenza: 26-05-2010

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento BancoPosta



sul
C/C n. 237727 di Euro 100,00

Intestato a:
I.A.C.P. - BRINDISI REC. MOROSITA VINC E
IMPIGN.ART.2 C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:
111150024116/1
SICARA RITA
VIA S.PASQUALE 120 B5
72026 - SAN PANCRAZIO SALENTINO

Rat. Debito Aprile

87/123 08 15-05-10 R1
0054 €*100,00*
VCY 0613 €*1,10*
P 0029

Scadenza: 26-04-2010

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento BancoPosta



sul
C/C n. 237727 di Euro 100,00

Intestato a:
I.A.C.P. - BRINDISI REC. MOROSITA VINC E
IMPIGN.ART.2 C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:
111150024116/1
SICARA RITA
VIA S.PASQUALE 120 B5
72026 - SAN PANCRAZIO SALENTINO

Rat. Debito Marzo

87/123 04 20-04-10 R1
0022 €*100,00*
VCY 0713 €*1,10*
P 0011

Scadenza: 26-03-2010

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

sul
C/C n. 237727

di Euro 100,00

Intestato a:

I.A.C.P. - BRINDISI REC. MOROSITA VINC E
IMPIGN.ART.2 C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:

111150024116/1
SICARA RITA
VIA S.PASQUALE 120 B5
72026 - SAN PANCRAZIO SALENTINO

Rat. Debito Luglio

Scadenza: 26-07-2010

187/123 08 26-08-10 R11
10019 €*100,00*
1VCY 0032 €*1,10*
P 0008

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

sul
C/C n. 237727

di Euro 100,00

Intestato a:

I.A.C.P. - BRINDISI REC. MOROSITA VINC E
IMPIGN.ART.2 C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:

111150024116/1
SICARA RITA
VIA S.PASQUALE 120 B5
72026 - SAN PANCRAZIO SALENTINO

Rat. Debito Giugno

Scadenza: 26-06-2010

187/123 04 23-07-10 R11
10012 €*100,00*
1VCY 0753 €*1,10*
C/C 000000237727 P 0005

BOLLO DELL'UFF. POSTALE